


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 2014, N. 175

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 6 "DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"  
E ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2013, N. 44  
"ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2013"

---



**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 6/2013)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), è abrogato.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 6/2013)*

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente: "a bis) sulla base del Programma triennale di cui all'articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano;".

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2013)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis)." .

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:

"a) nell'ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera a bis);".

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui, anche all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l'intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.".

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2013)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.".

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 6/2013)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: "al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle parole: "al 30 settembre 2015".

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 35 della l.r. 44/2013)*

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013) è abrogato.

IL PRESIDENTE  
(Vittoriano Solazzi)

